

ENERGIE RINNOVABILI: quali?

DLGS. n. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (vigente dal 30.12.2024) disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddette FER – Fonti Energia Rinnovabili). Gli impianti che ricadono sotto questo regime includono, a titolo esemplificativo:

1. Impianti solari fotovoltaici.
2. Impianti eolici.
3. Impianti idroelettrici.
4. Impianti geotermici.
5. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
6. Impianti solari termici.
7. Pompe di calore.
8. Impianti di cogenerazione.
9. Impianti di accumulo elettrochimico.
10. Elettrolizzatori.

Questi impianti possono essere soggetti a diversi regimi amministrativi, tra cui attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, a seconda della loro potenza e delle specifiche tecniche.

L'art. 1 (meglio precisato infra) indica la traccia del discorso:

- a) La normativa sulla energia rinnovabile dialoga con la normativa urbanistica
- b) Revisione, abrogazione del sistema previgente e semplificazione delle procedure amministrative
- c) Termini certi. Regime normativo previgente fino alla data del 28.6.2025 (termine di adeguamento delle Regioni alla nuova normativa) e la possibilità però di scegliere se applicare fin da subito la nuova normativa.
- d) Dal 28.6.2025 applicazione del decreto per tutti, a prescindere.

- e) Le procedure in attività libera (che non richiedono dunque autorizzazioni o altro) e quelle in procedura abilitativa semplificata (PAS) non sono sottoponibili a **Valutazione di Impatto Ambientale**.

È dunque utile ragionare in prosa l'art. 1 del Dlgs. 190/2024 che offre alcuni spunti di novità che si pongono in linea però con il dettato Comunitario. In particolare:

1) **Oggetto**. L'art. 1 indica l'”*Oggetto e finalità*” ovvero la disciplina, si badi, *dei regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di:*

A) modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché

b) per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

2) **TU Edilizia**. Il testo dell'articolo 1 conferma” *...la vigenza delle disposizioni urbanistiche e della normativa tecnica di cui DPR n. 380/2001 (TU Edilizia), ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti...*”. Il Dlgs. n. 190/2024 deve interagire con altre normative di riferimento (.

3) Il legislatore precisa il riferimento al TU Edilizia: “*...Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI...(Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici) ..del titolo IV.. (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001...*”. Esistono dunque due binari che hanno oggetti diversi: l'impianto come attività edilizia e l'impianto come energia rinnovabile.

4) **Finalità**. Il secondo comma esprime la finalità e si concentra sull'”*interesse per le future generazioni*”. Il progetto del legislatore getta un ponte sul futuro in quanto l'utilizzo di nuove fonti di energia, cosiddette rinnovabili, impone un piano a lungo termine. Il legislatore sente l'esigenza di riordinare la materia che, secondo l'uso tutto italiano, è frammentata, difficile da recuperare e unificare. Così il Dlgs. 190/2024 diventa palestra di riordino. Non ultima la necessità che tutto questo impatti positivamente sull'ambiente, sulla biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. Si pensi, ad esempio, alle problematiche insorte sull'utilizzo di

pannelli fotovoltaici su vaste aree agricole che trova inciso di risposta al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto (meglio infra). Così recita, dunque, il comma 2: “... *Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle **future generazioni**, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela **dell'ambiente**, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio...*”.

Si nota che il riferimento espresso alla tutela della **salute** compare nel testo legislativo solo all'art. 8 dedicato alla Procedura abilitativa semplificata (PAS). L'art. 1 invero non si esprime direttamente anche se la lettura complessiva del testo legislativo fa presumere la tutela della salute **ma non la esprime con evidenza**.

5) **Principi**. Il **comma 3** impone alle Regioni e agli enti locali di adeguarsi ai **principi** del decreto ben espressi all'art. 2 del medesimo che al comma 1 cita: *La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità...*”. L'art. 2 indica peraltro altri principi che meritano però apposita disamina.

6) **Termini**. Continua il comma 3 indicando il termine entro il quale le amministrazioni devono adeguarsi ai principi e alle disposizioni del presente decreto. Termini (o termine) che assumono colorazione diversa rispetto al passato. I termini a cui siamo abituati *sono senza fine* e creano spesso problematiche interpretative gravi che si riflettono proprio sugli operatori, su coloro che sono obbligati al rispetto della norma. Il legislatore si è sempre disinteressato a questo aspetto cruciale. Ebbene, qualcosa è cambiato perché la norma è chiara. Il legislatore fissa un termine: “...*Le regioni e gli enti locali si adeguano ai **principi** di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore...*” ovvero 180 giorni dal 30.12.2024 e dunque entro il 28.6.2025 (circa 6 mesi).

7) **Disciplina previgente**. Il legislatore afferma con chiarezza che: “... *Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente...*”. Pertanto, fino al 28.6.2025 si applica il regime previgente. Il problema semmai sarà quello di individuare la normativa previgente (meglio infra) che ha subito abrogazione come indicata nell'allegato D del Dlgs. 190/2024.

8) **Dlgs. 190/2024 applicazione dal 28.6.2025 (circa).** Il legislatore prevede il caso in cui il termine del 28.6.2025 non venga rispettato (come sempre avviene), in cui le Regioni e gli enti locali non riescano ad adeguarsi, in tempo, al nuovo assetto normativo. Precisa il comma 3: “*..In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto...*”. Nessun dubbio dunque. Allo scadere del 28.6.2025 non bisognerà comunque attendere gli enti e le Regioni ma verrà applicato il decreto. Il dettato normativo è chiaro. Cosa accadrà se il legislatore dovesse prorogare il sistema previgente? Si badi che le Regioni, hanno potere di disciplinare norme di dettaglio nell’ambito del loro potere concorrente.

9) **Poteri degli Enti.** Il legislatore continua indicando principio noto ovvero la possibilità degli enti e regioni di formulare note più restrittive di quelle poste dal decreto, come indicare soglie più elevate di potenza rispetto a quelle previste dal decreto o regole utili alla semplificazione. Così recita il comma 3): “*...In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1..*”.

Valutazioni di impatto. Visto il richiamo dell’art. 13 comma 1 del Dlgs. 190/2024 si precisa che i progetti relativi agli interventi di cui all’ allegato A (Interventi di attività libera) e B (interventi in regime PAS (Procedura Abilitativa semplificata) **non sono soggetti alle Valutazioni ambientali** di cui al Dlgs. 152/2006 ovvero alla **Valutazione di impatto ambientale** e dunque regioni ed enti non potranno sottoporre tali interventi a tale disciplina. Rimane ferma la Valutazione di incidenza.

10) **Regioni a Statuto Speciale.** Infine, il legislatore ricorda, come di rito, la particolare posizione delle regioni a statuto speciale.: 4. *Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.*

11) **art. 15 Dlgs. n. 190/2024 e allegato D.** È utile riprendere il tema delle disposizioni previgenti da applicare nelle more. La prima parte del decreto, nella premessa, richiama normative che trovano vigenza all’interno del decreto. Altre

disposizioni invece sono state abrogate come indicato espressamente nell'allegato D del decreto legislativo. L'art. 15 del Dlgs. 190/2024 è dedicato all'abrogazione del lungo elenco di articoli e normative indicate, unitamente a ogni disposizione incompatibile.

Opzione. L'art. 15 indica che nel periodo di applicazione della normativa previgente è *“fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto”*. Facoltà importante, dunque, che permette di evitare ogni tipo di incertezza e di beneficiare di eventuali agevolazioni.

Procedure in corso. L'art. 15 comma 2 inoltre precisa che *“...2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 (30.12.2024), le disposizioni di cui all'allegato D (previgente normativa) continuano ad applicarsi alle procedure in corso...per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto...”*.